



Istruzioni sul modo di compilare la dichiarazione d'imposta

Imposta cantonale / Imposta federale diretta

2020

**Persone giuridiche
e società di persone**
con sede o (in caso di sede
all'estero) domicilio fiscale
principale svizzero nel
Cantone dei Grigioni

In generale	4
<hr/>	
Moduli principali	
• Società di capitali e società cooperative (modulo 11a)	6
• Associazioni, fondazioni e altre persone giuridiche con sede nel Cantone (modulo 11c)	13
• Società di persone (modulo 11e)	14
<hr/>	
Moduli ausiliari	
• Attestazione relativa a prestazioni a favore di azionisti/soci, consiglieri d'amministrazione, membri della direzione e persone loro vicine (modulo 12)	19
• Titoli e averi (modulo 13)	19
• Elenco dei debiti (modulo 14)	19
• Immobili (modulo 15)	20
• Utile d'alienazione di un immobile (modulo 15.1)	21
• Informazioni inerenti partecipazioni (modulo 16)	21
• Utile in capitale da partecipazione (modulo 16.1)	21
• Ammortamenti e accantonamenti (modulo 17)	21
• Basi per la ripartizione fiscale (modulo 19)	24
• Enti di diritto privato cantonale (modulo 22)	24
<hr/>	
Appendice (Promemorie e determinazioni della prassi)	
• Ammortamenti e accantonamenti	25
• Tassi d'ammortamento per funivie, sciovie ecc.	32
• Prelevamenti in natura	35

Grüezi, salve e allegra

Gentili Signore, egregi Signori,

Il 19 maggio 2020 il popolo svizzero ha approvato le misure della legge federale sulla riforma fiscale e sul finanziamento dell'AVS (**RFFA**). Di conseguenza, anche i singoli Cantoni sono stati costretti ad adeguare le loro leggi fiscali cantonali. Il 29 agosto 2020 il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni ha approvato la revisione parziale della legge sulle imposte (LIG). Non è stato indetto un referendum a riguardo. Pertanto, a partire dal **1.1.2020**, nel Cantone dei Grigioni sono entrate in vigore delle modifiche, di cui siamo lieti di informarvi come segue.

1. Abolizione dei privilegi fiscali esistenti

Sono state abolite le forme di tassazione privilegiate (in particolare per le holding, le società miste e le società di domicilio), fortemente criticate a livello internazionale.

È stata introdotta una **soluzione transitoria** per le **riserve occulte esistenti al momento della soppressione di tali forme privilegiate di tassazione**, compreso il valore aggiunto creato dall'impresa stessa, nella misura in cui queste non sarebbero state tassabili in passato. Se tali riserve verranno realizzate entro i prossimi cinque anni (termine a partire dal 1.1.2020), saranno tassate separatamente (**soluzione dell'aliquota speciale**).

È obbligatorio che l'importo delle riserve occulte rivendicate dalla persona giuridica, compreso il valore aggiunto creato dalla persona giuridica stessa, sia determinato dall'autorità fiscale mediante decisione di tassazione nell'ambito dell'accertamento fiscale per l'anno fiscale 2020. È quindi importante che, nel caso in cui tali riserve occulte siano disponibili, ci vengano comunicate al più tardi al momento della presentazione della dichiarazione d'imposta 2020.

2. Introduzione del patent box (solo a livello cantonale e comunale)

L'introduzione del **patent box** era obbligatoria per i Cantoni. La **riduzione massima** dell'utile derivante dal patent box è stata fissata al 70% nel Cantone dei Grigioni.

Solo le aziende che dispongono di brevetti o di diritti analoghi iscritti nel registro dei brevetti possono beneficiare del patent box. Va notato che le società di mero sfruttamento delle licenze, che sostengono solo i proventi della licenza ma non i costi, non possono avvalersi del patent box.

3. Deduzione supplementare delle attività di ricerca e sviluppo (solo a livello cantonale e comunale)

Il Cantone dei Grigioni ha sfruttato al massimo le possibilità concesse dal quadro giuridico e ha fissato la deduzione supplementare al 50% dei costi giustificati dall'uso commerciale riconducibili alle attività di ricerca e sviluppo.

Su richiesta, è possibile dedurre un **ulteriore 50%** dei costi giustificati dall'uso commerciale per la ricerca e lo sviluppo, le quali sono legate all'attività commerciale sostenute dal contribuente direttamente o tramite terzi in Svizzera.

4. Limitazione dello sgravio fiscale

Al fine di limitare l'impatto degli strumenti di nuova creazione nel quadro della riforma fiscale, è stato introdotto un limite massimo allo sgravio.

Gli sgravi fiscali derivanti dalle misure sopracitate (cfr. punti 1-3) **non possono eccedere il 55% dell'utile imponibile** prima della compensazione delle perdite e prima della deduzione degli sgravi. Si noti che il ricavo netto da partecipazioni conformemente agli articoli 88 e 88a LIG è escluso dal calcolo della limitazione dello sgravio fiscale.

Né dalle singole riduzioni, né dalla riduzione fiscale complessiva possono risultare perdite riportate.

Vi preghiamo di notare che gli ammortamenti delle riserve occulte, compreso il valore aggiunto creato dalla

società stessa, che sono stati resi noti alla fine della tassazione conformemente agli articoli da 89 a 89b LIG della legge precedente, devono essere inclusi nel calcolo della limitazione dello sgravio.

5. Riduzione dell'aliquota dell'imposta sugli utili

L'aliquota dell'imposta sull'utile è stata ridotta **al 4,5%**. Ciò significa che l'onere fiscale effettivo dell'imposta sugli utili (= onere fiscale federale, cantonale e comunale) è sceso dal 16,12% al 14,73%. In un confronto intercantonale, i Grigioni si situano quindi nella fascia media.

Come particolarità, va notato che questa revisione parziale comprende una disposizione che consente alle società o alle cooperative appartenenti a un gruppo internazionale di aumentare l'aliquota d'imposta su richiesta in misura tale da raggiungere, insieme all'imposta federale diretta, l'onere fiscale minimo accettato dallo Stato estero.

6. Deduzioni per l'imposta sul capitale

Il capitale proprio imponibile viene ora ridotto in proporzione (i) alle partecipazioni ai sensi dell'art. 88 LIG, (ii) ai diritti ai sensi dell'art. 79a LIG e (iii) ai prestiti alle società del gruppo in relazione al totale degli attivi a bilancio.

Questa regola non è tuttavia applicabile alle imprese che non svolgono attività commerciali in Svizzera. Per queste società si applica, su richiesta, un'aliquota più bassa dello 0,05% per l'imposta semplice, ma almeno un'imposta semplice sul capitale di CHF 200.-.

7. Computo globale d'imposta

Anche il computo globale d'imposta è stato modificato. Novità: l'imputazione e la distribuzione alla Confederazione, ai Cantoni e ai Comuni sono calcolate con le aliquote d'imposta effettive e non più con assegnazioni forfetarie.

Per ulteriori dettagli tecnici sulle cifre o sui moduli della dichiarazione d'imposta si rimanda alle spiegazioni riportate più avanti nella istruzione.

Infine, va notato che l'introduzione di queste misure fiscali ha permesso al Cantone dei Grigioni di posizionarsi bene sul piano della concorrenza fiscale intercantonale. Anche a livello internazionale è stato possibile rispondere alle pressioni esercitate dall'OCSE.

Se desiderate utilizzare uno degli strumenti fiscali sopra citati, vi consigliamo di contattarci per discutere i dettagli prima o al più tardi al momento della presentazione della dichiarazione d'imposta 2020.

Inoltre ci teniamo a ripetere che a partire dal periodo fiscale 2019 è stata introdotta la procedura elettronica della tassazione nel revisorato. Per questo motivo vi preghiamo di inoltrare da subito tutti i documenti cartacei senza graffe, graffette o simili e non rilegati.

Per quanto riguarda le domande di proroga per l'inoltro della dichiarazione d'imposta chiediamo gentilmente di richiedere le proroghe **prima della scadenza** per l'inoltro

Accettiamo volentieri suggerimenti su come poter migliorare le nostre basi per la dichiarazione.

Cordiali saluti

Amministrazione cantonale delle imposte

Revisorato

Attenzione:

L'amministrazione delle imposte rettifica il conteggio provvisorio, che si basa sui fattori imponibili del periodo precedente, con fattori imponibili inferiori solamente **su richiesta scritta** (E-Mail è sufficiente) e rilascia un nuovo conteggio provvisorio (sotto riserva di una nostra richiesta di rettifica su importi rilevanti). Se poi il conteggio definitivo dovesse superare l'importo del conteggio provvisorio in base ai fattori imponibili inferiori rettificati su richiesta, è dovuto un **interesse di mora**.

Se si esegue un pagamento inferiore al conteggio provvisorio senza richiesta di un conteggio provvisorio inferiore, è altrettanto dovuto un interesse di mora qualora l'importo dell'imposta definitiva sia superiore all'importo pagato provvisoriamente.

Il nostro indirizzo

Amministrazione cantonale delle imposte
Revisorato
Steinbruchstrasse 18
7001 Coira

Telefono	081 257 33 67
E-Mail	Revisorat@stv.gr.ch
Homepage	www.stv.gr.ch

In generale

Abbreviazioni

LIG	= Legge sulle imposte per il Cantone dei Grigioni
LIFD	= Legge federale sull'imposta federale diretta
CO	= Codice svizzero delle obbligazioni

Dichiarazione

La dichiarazione delle imposte deve essere effettuata sui moduli inviati dall'Amministrazione delle imposte. Se i moduli da inoltrare vengono stampati con un software per la dichiarazione di un terzo offerente, questi devono soddisfare le direttive che l'Amministrazione delle imposte prescrive ai produttori di software per la dichiarazione d'imposta. Se i produttori di software inviano per esame i moduli stampati all'Amministrazione delle imposte e questi soddisfano le direttive, viene inoltre loro rilasciata un'autorizzazione. Le dichiarazioni d'imposta allestite risp. stampate con un software per la dichiarazione per i quali non è stata rilasciata un'autorizzazione possono essere respinte se non soddisfano le direttive.

Computo

Per le persone giuridiche il periodo fiscale corrisponde all'anno d'esercizio. Deve essere osservata la prescrizione legislativa secondo cui in ogni anno civile, fatta eccezione per l'anno di fondazione, devono essere assolutamente chiusi i conti, nonché allestiti un bilancio e un conto profitti e perdite (art. 96 LIG). L'imposta sull'utile è calcolata in base all'utile netto conseguito nel periodo fiscale e l'imposta sul capitale in base alla situazione del capitale proprio alla fine dell'anno d'esercizio.

Le società di persone non sono assoggettati all'imposta in persona. La partecipazione ad una società di persone vale per le persone fisiche come attività lucrativa indipendente. Per le persone fisiche l'anno civile vale quale periodo fiscale. Per il reddito da partecipazione ad una società di persone è determinante il reddito dell'esercizio chiuso durante il periodo fiscale. La sostanza proporzionale si commisura alla sostanza netta alla fine dell'esercizio chiuso durante il periodo fiscale.

Termine di inoltro

Sulla prima pagina della dichiarazione d'imposta risp. sull'invito per l'inoltro della dichiarazione è indicato entro quando deve essere inoltrata la dichiarazione d'imposta. Se il termine non può essere osservato, prima della scadenza deve essere presentata all'Amministrazione cantonale delle imposte una domanda di proroga di questo termine usando preferibilmente il link seguente:

https://www.gr.ch/IT/istituzioni/amministrazione/dfg/stv/steuererklaerung/gewinn_und_kapitalsteuer/Seiten/fisterstreckung.aspx oppure l'indirizzo email revisorat@stv.gr.ch.

Le **domande** di proroga del termine sono autorizzate **tacitamente**, una **comunicazione** avviene solo se la domanda venga **respinta**.

Software per la dichiarazione

Per la dichiarazione d'imposta possono essere utilizzati i moduli finora impiegati o il software per la dichiarazione dell'Amministrazione delle imposte. Con la vostra richiesta a pagina 1 della dichiarazione d'imposta decidete già oggi quali basi per la dichiarazione vi saranno recapitate l'anno successivo.

Se fate compilare regolarmente la dichiarazione d'imposta da parte di terzi (fiduciaria, consulente fiscale, ecc.) che impiegano un software per la dichiarazione, essi non necessitano i vostri moduli. Sulla dichiarazione d'imposta a pagina 1 del modulo principale alla voce "Richiesta di modifica per il futuro recapito dei moduli" apponete una crocetta accanto a "**Invito all'inoltro della dichiarazione d'imposta**" e l'anno seguente vi verrà recapitata soltanto una lettera di una pagina con tutti i dati rilevanti. In questo modo contribuite ad una procedura razionale ed economica e ad evitare rifiuti.

Allegati

Le persone giuridiche devono allegare alla dichiarazione d'imposta il conto annuale firmato (bilancio, conto profitti e perdite e appendice) del periodo di computo (art. 127 cpv. 2 LIG, art. 125 cpv. 2 LIFD).

Vi preghiamo di allegare alla dichiarazione d'imposta non soltanto il conto annuale richiesto dalla legge (art. 959 ssg. CO) con la distinta minima, ma anche un bilancio e un conto profitti e perdite dettagliati comprendenti tutti i conti.

Avviso importante: Nel caso di inoltro della dichiarazione in versione cartacea la preghiamo di allegare tutti i documenti **senza graffe, graffette** o simili e **non rilegati**.

Devono essere inoltrati anche i moduli aggiuntivi debitamente compilati. - **Come finora, al posto dei moduli è possibile inoltrare documenti della vostra contabilità con lo stesso contenuto informativo.**

Calcolo dell'imposta

Sul sito dell'Amministrazione delle imposte, www.stv.gr.ch, è a disposizione un calcolatore d'imposta interattivo per il calcolo dell'imposta sull'utile e sul capitale. Sono possibili calcoli dell'imposta sull'utile al lordo e al netto delle imposte.

Obbligo di fornire attestazioni

La dichiarazione d'imposta deve essere compilata in modo completo e veritiero. Sia la legge sulle imposte per il Cantone dei Grigioni (LIG) che la legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD) disciplinano negli art. 127 e seg. e 173 LIG, nonché negli art. 124 e segg. e 174 LIFD l'obbligo di fornire attestazioni e le sanzioni penali in caso di infrazioni. Richiamiamo l'attenzione sul fatto che per un'infrazione all'obbligo di fornire attestazioni viene inflitta una multa fino a CHF 1'000.–, in casi gravi o in caso di recidiva fino a CHF 10'000.–.

Mancato inoltro

Tassazione d'ufficio

I contribuenti che nonostante diffida non inoltrano la dichiarazione d'imposta vengono tassati d'ufficio (cfr. art. 131 LIG e art. 130 cpv. 2 LIFD). Le tassazioni operate d'ufficio possono essere impugnate solo se esse sono manifestamente inesatte (art. 137 cpv. 4 LIG e art. 132 cpv. 3 LIFD).

Ulteriori informazioni

Ulteriori informazioni in particolare in merito alla prassi sono pubblicate su internet all'indirizzo www.stv.gr.ch. Le informazioni vengono fornite anche dai collaboratori del reparto revisorato dell'Amministrazione cantonale delle imposte, telefono 081 257 33 67, E-Mail Revisorat@stv.gr.ch.

Modulo principale società di capitali e società cooperative (modulo 11a)

Utile netto

1. *Utile / perdita netto/a*

Deve essere dichiarato l'utile netto risp. la perdita netta dell'esercizio chiuso durante l'anno civile 2020 secondo il saldo del conto profitti e perdite. Quale periodo fiscale vale l'anno d'esercizio. Se l'anno d'esercizio comprende più o meno di dodici mesi, per il calcolo dell'utile netto imponibile **non** si deve procedere ad una conversione.

2. *Aggiunte*

Ammortamenti e accantonamenti

Per il calcolo degli ammortamenti e degli accantonamenti deve essere osservata l'appendice numero 1 e 2 allegata a queste istruzioni.

Vi sono contenute anche indicazioni in merito a:

- ammortamenti immediati
- ammortamenti eccessivi
- sottovalutazione delle scorte/merci
- accantonamenti per crediti aziendali, lavori in garanzia e grandi riparazioni
- accantonamenti per costi di ricerca e di sviluppo

Attribuzioni alle riserve

Devono essere dichiarati tutti gli importi che, a carico del conto profitti e perdite, sono stati accreditati alle riserve palesi o a conti di riserva non risultanti dal bilancio (per es. creditori fittizi, fondi per pubblicità, accantonamenti per assicurazioni proprie o per rischi futuri, ecc.). Tra questi rientrano anche gli interessi accreditati alle riserve.

Interessi sul capitale proprio occulto

Fanno parte dell'utile imponibile delle società di capitali e delle società cooperative anche gli interessi dovuti sulla parte del capitale di terzi che deve essere considerato capitale proprio (cfr. spiegazioni relative alla cifra 21).

Versamenti volontari

Fanno parte degli oneri giustificati dall'uso commerciale anche le donazioni volontarie a istituzioni esenti da imposta, dato che esse perseguono esclusivamente scopi di pubblica utilità o scopi pubblici (art. 78, lett. a – d e lett. F LIG). L'Amministrazione delle imposte ha pubblicato sul suo sito (www.stv.gr.ch) alla voce „Prassi“ un elenco dove figurano tutte le istituzioni che sono esenti da imposta per i motivi menzionati. Le donazioni a istituzioni per le quali è stata riconosciuta l'esenzione fiscale sono deducibili presso il Cantone così come presso la Confederazione fino al **20%** dell'utile netto imponibile. Sono deducibili nella stessa misura le donazioni alla Confederazione, ai Cantoni, ai Circoli, ai Comuni e ai loro enti, nonché alle Chiese riconosciute dallo Stato e ai loro Comuni parrocchiali.

Prestazioni valutabili in denaro

Sono considerate tali le prestazioni e i vantaggi che sono stati concessi ai soci o a persone loro vicine mediante pagamento, trasferimento, abbuono, compensazione, fornitura sottoprezzo o in altro modo. Se tali

prestazioni sono state riportate a carico del risultato d'esercizio, sia addebitandole a una posizione del conto profitti e perdite, che usando a tale scopo riserve non tassate o non chiedendo un compenso adeguato per i vantaggi concessi, queste prestazioni devono essere aggiunte all'utile netto dichiarato. Entrano in considerazione in particolare:

- i dividendi, gli interessi sul capitale, i versamenti su buoni di godimento, i tantièmes, i dividendi in natura (buoni);
- l'assegnazione di partecipazioni gratuite (per es. azioni gratuite, certificati di partecipazione gratuiti con valore nominale);
- l'aumento del valore nominale da fondi della società (aumento gratuito del valore nominale)
- il versamento su partecipazioni (per es. azioni) da fondi della società (liberazione gratuita);
- le indennità non giustificate dall'uso commerciale (per es. salari, pigioni, interessi su mutui, provvigioni, commissioni, indennità di licenza, rimborsi spese, pensioni, prezzi d'acquisto versati e simili, se superano ciò che a parità di condizioni sarebbe stato concesso a un terzo non partecipante);
- i pagamenti di spese private dei soci della società di capitali o della società cooperativa, per es. spese private per l'automobile e l'immobile, affitti, assicurazioni, stipendi di impiegati privati, ecc.;
- le prestazioni fornite al di sotto del valore reale ai soci o a persone vicine, che non sarebbero state concesse a terzi non partecipanti o non sarebbero state loro concesse alle stesse condizioni, per es. concessione di mutui senza interessi, a un interesse troppo basso o concessione di mutui il cui rimborso sin dall'inizio è oggettivamente impossibile o al cui rimborso si rinuncia; messa a disposizione gratuita o a prezzo troppo basso di appartamenti oppure di valori patrimoniali di ogni genere in proprietà o usufrutto, il condono di debiti, ecc. Il vero valore economico di un bene corrisponde al valore oggettivo (valore venale o di mercato);
- multe, escluso sanzioni che incidono sull'utile
- l'imposta preventiva su prestazioni valutabili in denaro, se detta imposta è stata addebitata al conto profitti e perdite.

Contabilizzazione delle entrate derivanti dal rimborso dell'imposta preventiva e di imposte alla fonte estere

- **Imposta preventiva:** il rimborso dell'imposta preventiva dedotta a carico della società di capitali o della società cooperativa può essere richiesto all'Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione rimborso, Eigerstr. 65, 3003 Berna, dove è ottenibile anche l'apposito modulo R 25. Il presupposto per il diritto al rimborso è la regolare contabilizzazione come reddito dei proventi soggetti all'imposta preventiva e degli importi dell'imposta preventiva recuperabili; non è sufficiente che essi vengano dichiarati come reddito nella dichiarazione d'imposta. Cfr. i promemoria editi dall'Amministrazione menzionata del maggio 1970 sulla registrazione in contabilità dei proventi soggetti all'imposta preventiva (promemoria S-02.104 per la contabilità a partita doppia e promemoria S-02.105 per la contabilità semplice).
- **Imposte alla fonte estere recuperabili:** questi importi fanno parte del reddito degli investimenti esteri di capitale e devono essere contabilizzati come reddito. Per motivi pratici le società di capitali e le società cooperative sono però libere di accreditarli al conto profitti e perdite nell'anno della deduzione o soltanto nell'anno del rimborso.
- **Computo globale d'imposta per le imposte alla fonte estere** su dividendi, interessi e diritti di licenza provenienti da determinati stati (vedi il promemoria DA-M e il modulo DA-2, per i diritti di licenza il modulo DA-3, vedi <https://www.estv.admin.ch/estv/it/home/direkte-bundessteuer/direkte-bundessteuer/dienstleistungen/formulare.html>). Per la contabilizzazione degli importi del computo globale d'imposta valgono le stesse regole delle imposte alla fonte estere recuperabili, vale a dire esse devono essere contabilizzate come reddito al più tardi nell'anno della loro entrata.

4. Deduzioni

Entrano in considerazione:

- i prelevamenti contenuti nell'utile netto da accantonamenti o riserve già tassati quale reddito;
- il recupero di ammortamenti precedentemente tassati, se non sono stati attivati nella contabilità;
- i redditi contenuti nell'utile netto non soggetti all'imposta cantonale (per es. gli aggi risultanti dall'emissione di azioni, i versamenti di capitale delle società di capitali o delle società cooperative effettuate dagli azionisti o dai soci della società cooperativa, i contributi versati a fondo perso dai soci della società di capitali o della società cooperativa), nonché i prelevamenti contenuti nell'utile netto da riserve che sono state costituite da simili redditi esenti da imposta.

Se si fanno valere deduzioni di questo tipo, devono essere motivate in un allegato.

5. Sgravio fiscale secondo la RFFA

È possibile chiedere uno sgravio fiscale dall'utile netto del periodo fiscale 2020 (cifra 5) secondo la RFFA (art. 79b, art. 81a e art. 189d cpv. 3 LIG) considerando la limitazione dello sgravio massimo (art. 81b LIG). Per lo sgravio fiscale è necessario inoltrare e documentare delle distinte dettagliate.

6. Compensazione delle perdite

Dall'utile netto del periodo fiscale 2020 può essere dedotta la somma delle perdite degli scorsi sette anni d'esercizio, se queste perdite non hanno potuto già essere compensate con gli utili di questi anni (art. 86 LIG). La compensazione delle perdite deve essere documentata alla cifra 29 di questo modulo.

8. Quota afferente l'estero

Gli utili che devono essere attribuiti all'estero sulla base di una ripartizione internazionale (cfr. modulo 19 "Basi per la ripartizione fiscale") devono essere dedotti qui. Le perdite conseguite all'estero aumentano l'utile imponibile in Svizzera.

10. Quota afferente altri Cantoni

Gli utili che devono essere attribuiti ad altri Cantoni sulla base di una ripartizione intercantonale (cfr. modulo 19 "Basi per la ripartizione fiscale") devono essere dedotti qui. In base alla prassi relativa alla ripartizione si decide in che misura le perdite conseguite in altri Cantoni possano essere attribuite al Cantone che ospita la sede.

11. Utile / perdita netto/a imponibile nei Grigioni

Le persone giuridiche rilevano l'utile netto oppure la perdita netta imponibile nei Grigioni dalla differenza tra l'utile netto / perdita netta imponibile (cifra 7) meno la quota pertinente l'estero (cifra 8) e la quota pertinente altri Cantoni (cifra 10).

12. Deduzione per partecipazioni

Due fattispecie danno diritto ad una deduzione per partecipazioni dall'importo fiscale.

L'articolo 88 LIG menziona i presupposti in base ai quali una deduzione per partecipazioni può essere fatta valere nella misura esistente fra il reddito netto da partecipazioni e l'utile netto imponibile. Il diritto alla deduzione per partecipazioni per redditi netti da partecipazioni deve essere fatto valere con il modulo 16 ("Informazioni inerenti partecipazioni e deduzioni dell'imposta sul capitale"). Confronta al riguardo anche le istruzioni separate relative a questo modulo.

L'articolo 88a LIG menziona i presupposti in base ai quali una deduzione per partecipazioni può essere fatta valere anche per gli utili in capitale in caso di alienazione di partecipazioni. Questo diritto deve essere fatto valere con il modulo 16.1 ("Utile in capitale da partecipazione"). Il modulo contiene indicazioni su come può essere rilevato l'utile avente diritto alla deduzione e su come deve essere fatta correttamente la dichiarazione non molto semplice. Chi compila il modulo 16.1, deve assolutamente compilare e inoltrare anche il modulo 16.

Negli articoli 69 e 70 LIFD sono contenute le relative disposizioni per l'imposta federale diretta.

Alla cifra 12 deve essere riportato dal modulo 16 l'importo della deduzione per partecipazioni arrotondato al 3° decimale.

Capitale e riserve**14. Capitale azionario o capitale sociale versato**

Le società di capitali devono dichiarare qui il capitale azionario o sociale versato, iscritto nel registro di commercio nel giorno di riferimento (= data di chiusura dell'esercizio).

Le società cooperative devono indicare il capitale versato composto da certificati di partecipazione. Se le società non hanno emesso certificati di partecipazione, la cifra 14 deve essere lasciata vuota.

15. Riserve palesi

I dati relativi alle riserve palesi si riferiscono alle relative posizioni di bilancio nel conto annuale **dopo** l'assegnazione degli utili.

La redazione delle posizioni 15.1 – 15.3 corrisponde alla distinta secondo il nuovo diritto contabile in art. 959a cpv. 2 CO. Queste posizioni sono da dividere in seguenti sottotitoli secondo il bilancio commerciale:

15.1 Riserve legali da capitale	Riserve fiscalmente confermate da apporti di capitale, aggio, utile da decadenza di azioni, utile contabile da riduzione di capitale Riserve legali da capitale rimanenti
15.2 Riserve legali da utili	Riserve legali da utili generali Riserve di rivalutazione Riserve per azioni proprie (per azioni proprie tenute da proprie filiali, cfr. art. 659b CO)
15.3 Riserve libere da utili	Riserve da utili statutarie e da decisioni di distribuzione
15.4 Altre	Alternativamente possono essere elencate sotto questo titolo riserve di rivalutazione (invece sotto 15.2) e riserve fiscali da apporti di capitale (invece sotto 15.1)

Utili non distribuiti, rispettivamente perdite cumulate sono da dichiarare nella cifra 16.

Le società cooperative che non possiedono capitale composto da certificati di partecipazione e che nel conto annuale non dichiarano riserve, ma indicano l'eccedenza degli attivi sui passivi come sostanza netta, devono indicare qui la sostanza netta dichiarata in contabilità, se essa risulta da versamenti dei soci o dall'utile tassato.

17. *./. Azioni proprie*

Qui dev'essere dichiarato il valore contabile delle azioni proprie secondo il bilancio commerciale da iscrivere quale voce negativa (cfr. art. 959a cpv. 2 CO)

19. *Azioni proprie*

Per la determinazione del capitale proprio imponibile va dichiarato il valore determinante fiscale delle azioni proprie (corrisponde al valore positivo della cifra 17, se il valore contabile e il valore determinante fiscale sono identici).

20. *Riserve occulte tassate come utile*

Se riserve occulte sugli attivi o sul capitale di terzi non sono fiscalmente riconosciute, il capitale proprio imponibile risulta dalla differenza tra il valore determinante dell'imposta sull'utile e il valore contabile dichiarato secondo il diritto commerciale. Queste differenze devono essere dichiarate singolarmente alla cifra 20, secondo le posizioni di bilancio, quali riserve occulte soggette ad imposta. La costituzione di riserve occulte, non riconosciuta fiscalmente, determina di regola un'aggiunta all'utile netto imponibile (cfr. cifra 2). Se riserve occulte già precedentemente tassate vengono sciolte tramite il conto profitti e perdite, alla cifra 4 può essere fatta valere una deduzione fiscale.

Se nel bilancio commerciale gli attivi sono valutati troppo alti o le posizioni del capitale di terzi sono valutate troppo basse, il capitale proprio dichiarato in contabilità deve essere ridotto in misura delle valutazioni non riconosciute fiscalmente. Anche queste differenze devono essere dichiarate singolarmente alla cifra 20, secondo le posizioni di bilancio, quali cosiddette riserve negative. Lo scioglimento delle riserve negative, influente sul risultato, determina un'aggiunta a beneficio dell'utile alla cifra 2 della dichiarazione d'imposta.

21. *Capitale proprio occulto*

Il capitale di terzi che dal punto di vista economico viene considerato capitale proprio (mutui di titolari di quote, crediti bancari garantiti da titolari di quote, ecc.) fa parte del capitale proprio imponibile. In base alla prassi del Cantone dei Grigioni è ammesso un finanziamento massimo da parte di terzi pari all'80 % del valore venale degli attivi. Gli interessi del capitale proprio occulto rappresentano distribuzioni degli utili occulti e devono essere aggiunti all'utile netto imponibile alla cifra 2.

22. *Importo esente da imposta (deduzione secondo art. 91 cpv. 3 LIG)*

Una società di capitale o una cooperativa può richiedere la tassazione quale persona giuridica con scopo ideale per poter far valere l'importo esente da imposta di CHF 100'000 (con l'indice attuale 103'000). Que-

sta richiesta va fatta e motivata con la compilazione della dichiarazione d'imposta.

23. *Deduzione per l'imposta sul capitale*

L'art. 90 cpv. 4 LIG stabilisce le condizioni alle quali può essere richiesta una deduzione dell'imposta sul capitale. La richiesta di deduzione deve essere presentata sul modulo 16 ("Informazioni sulle partecipazioni e sulla deduzione dell'imposta sul capitale"). La detrazione calcolata sul modulo 16 deve essere trasferita nella cifra 23.

La deduzione non è concessa alle società con tassazione del capitale ai sensi dell'art. 92 LIG. Vedere anche le istruzioni separate su questo modulo.

24. *Totale del capitale proprio imponibile e del capitale proprio determinante l'aliquota*

Il totale del capitale proprio imponibile si compone dalla somma delle cifre da 18 a 22.

25. *Quota afferente l'estero*

In caso di assoggettamento parziale all'estero deve essere qui dedotta la parte del capitale proprio che sulla base di una ripartizione fiscale internazionale deve essere attribuita all'estero.

27. *Quota afferente altri Cantoni*

In caso di assoggettamento parziale in altri Cantoni deve essere qui dedotta la parte del capitale proprio che sulla base di una ripartizione fiscale intercantonale deve essere attribuita agli altri Cantoni.

Dati complementari

29. *Compensazione delle perdite*

Dall'utile netto del periodo fiscale possono essere dedotte le eccedenze di perdite dei setti anni d'esercizio precedenti il periodo fiscale, se queste non hanno potuto già essere compensate con l'utile netto dei periodi precedenti. La compensazione delle perdite deve essere comprovata nel dettaglio alla cifra 28, il totale deve essere riportato alla cifra 6 ed essere compensato con l'utile netto imponibile del periodo fiscale. Se in relazione ad un risanamento viene fatta valere una compensazione di perdite sorte più di sette anni fa, questa deve essere documentata separatamente (art. 86 cpv. 2 LIG).

30. Domanda alle società immobiliari

In base ai criteri stabiliti dal Tribunale federale è considerata società immobiliare una società di capitali o una società cooperativa il cui scopo statutario o la cui attività effettiva consiste nell'acquisto, nell'amministrazione, nell' utilizzo e nell'alienazione di immobili. La società immobiliare deve di regola adempiere **cumulativamente** le seguenti condizioni:

1. Il valore venale dell'immobile (o degli immobili) ammonta ad almeno due terzi del valore venale degli attivi complessivi.
2. Almeno due terzi del reddito provengono dalle suddette attività.

I trapassi di proprietà della maggioranza dei diritti di partecipazione per quanto attiene ai voti di una società immobiliare sono considerati come un trapasso di proprietà economica soggetta all' imposizione sugli utili da sostanza immobiliare (art. 42 cpv. 2 LIG). Per l'imposta sull'utile è esclusa la deduzione per partecipazioni sulla base di art. 88a cpv. 4 LIG. La società immobiliare deve quindi prendere posizione in merito alla questione se nel periodo di dichiarazione sia avvenuto un trapasso di proprietà.

31. Società senza attività commerciale

I presupposti per una tassazione del capitale privilegiata quale società senza attività commerciale sono definiti nell'art. 92 della legge cantonale sulle imposte.

Modulo principale associazioni, fondazioni e altre persone giuridiche con sede nel Cantone (modulo 11c)

12. *Compensazione di spese e quote sociali*

Le quote sociali non vengono aggiunte all'utile imponibile delle associazioni. Questi redditi devono però essere computati con le spese, che non risultano in relazione al conseguimento di redditi imponibili, bensì che servono all'adempimento dello scopo dell'associazione, come ad es. spese amministrative generali, onorario della segretaria della federazione, indennità per l'allenatore, costi per l'amministrazione dei soci, costi per assegni bancari e postali, contributi alla federazione, manutenzione e ammortamenti di mobilia, beni mobili e apparecchiature, ecc. Per rilevare la ripartizione delle spese, si consiglia alle associazioni con attività commerciale o manifestazioni a scopo di lucro di tenere un conto settoriale. Se un'associazione rinuncia ad inoltrare un conto settoriale, si può supporre che i soci generino spese almeno di pari importo delle quote sociali. Il saldo del conto profitti e perdite contiene anche il saldo risultante dalle quote sociali e da queste spese.

Se i redditi risultanti dalle quote sociali statutarie sono superiori alle spese computabili, l'utile netto può essere ridotto in misura di questa eccedenza attiva. Questa deduzione deve essere rilevata alle posizioni 12.1 - 12.3 e riportata alla posizione 4.2. Se prevalgono le spese che non sono in relazione con redditi imponibili, questa eccedenza di spesa è già considerata nel saldo del conto profitti e perdite.

13. *Sostanza netta risp. capitale proprio*

I dati devono essere rilevati dal conto annuale. Le persone giuridiche che non allestiscono un conto annuale e non sono neanche obbligate a farlo per legge devono dichiarare la sostanza netta quale differenza tra gli attivi e i debiti valutati secondo i valori fiscali.

Se la sostanza netta viene dichiarata sulla base di un conto annuale, vi rientrano le seguenti posizioni:

- sostanza netta risp. capitale proprio secondo il conto annuale incl. riporto dell'utile e delle perdite
- tutti i tipi di riserve e accantonamenti
- fondi speciali
- lasciti.

Queste posizioni devono essere dichiarate insieme quale somma alla cifra 13.1. Le riserve palesi, gli accantonamenti, i fondi e i lasciti devono inoltre essere indicati singolarmente alla cifra 13.2. Dato che queste posizioni sono già contenute nella cifra 13.1, esse non possono quindi più venire riportate nella colonna del totale.

16. *Altre correzioni fiscali*

Quali altre correzioni fiscali devono essere qui indicate altre posizioni del bilancio che costituiscono capitale proprio, come ad es.:

- capitale proprio occulto (vedi cifra 21 delle istruzioni relative al modulo 11a)
- differenze di valutazione tra il valore contabile e il valore fiscale
- altri fondi.

Gli enti di diritto privato cantonale secondo l'art. 59 CC e l'art. 26 segg. LICC (consorzi di alme, di alpi, i consorzi rurali, di boschi, di fontane, d'irrigazione e simili) che non sono soggetti all'obbligo di tenere una contabilità e che non allestiscono un conto annuale devono compilare e inoltrare il modulo ausiliario "Enti di diritto privato cantonale" (modulo 22).

19. Altre correzioni fiscali

L'art. 90 cpv. 4 LIG stabilisce le condizioni alle quali può essere richiesta una deduzione dell'imposta sul capitale. La richiesta di deduzione deve essere presentata sul modulo 16 ("Informazioni sulle partecipazioni e sulla deduzione dell'imposta sul capitale"). La detrazione calcolata sul modulo 16 deve essere trasferita nella cifra 19. La deduzione non è concessa alle società con tassazione del capitale ai sensi dell'art. 92 LIG. Vedere anche le istruzioni separate su questo modulo.

Società di persone (modulo 11e)

Società di persone soggette alla dichiarazione sono le società in nome collettivo/in accomandita così come la società semplice. Per questi tipi di società devono essere usati per la dichiarazione d'imposta gli stessi moduli. Per tutte le società di persone valgono le direttive per la dichiarazione elencate di seguito. Le differenze risultano dalla tabella di confronto sottostante.

Confronto società in nome collettivo/in accomandita con società semplice

	Società in nome collettivo/ in accomandita	Società semplice
Dichiarazione	La dichiarazione avviene col modulo 11e "Società di persone". I soci dichiarano la propria quota nella dichiarazione d'imposta personale.	
Inoltro	Amministrazione delle imposte del Cantone dei Grigioni Revisorato Steinbruchstrasse 18 7001 Coira	
Rimborso dell'imposta alla fonte	Il rimborso dell'imposta preventiva e dell'ulteriore trattenuta USA deve essere richiesto dalla società presso l'Amministrazione federale delle contribuzioni (imposta preventiva modulo 25, trattenuta US col modulo 826). Il computo globale d'imposta (imposta alla fonte non recuperabile su redditi esteri da titoli) deve essere richiesto dalla società col modulo DA-2 presso l'Amministrazione cantonale delle imposte, per i diritti di licenza deve essere utilizzato il modulo DA-3 (PG).	Il rimborso dell'imposta preventiva, dell'ulteriore trattenuta USA e del computo globale d'imposta deve essere fatto valere dai soci in relazione alle quote presso l'Amministrazione cantonale delle imposte con l'elenco dei titoli risp. col modulo DA-1. Per i diritti di licenza deve essere compilato il modulo DA-3 (PF).
Partecipazioni qualificate	Il diritto d'imposizione ridotta di una partecipazione ad una società di capitali o ad una società cooperativa come pure degli utili risultanti dalla partecipazione esiste, per il singolo socio, solamente se la quota al capitale azionario o sociale della società di capitali o della società cooperativa ricadente su di lui ammonta almeno al 10 %. Se un socio tiene ulteriori quote alla stessa società di capitali o società cooperativa tramite partecipazioni ad ulteriori società di persone o nella sostanza privata, queste quote vengono addizionate per la determinazione della quota alla partecipazione personale (cfr. istruzioni persone fisiche).	
Moduli aggiuntivi	Modulo 13 Titoli e averi, modulo 14 Elenco dei debiti, modulo 15 Immobili, modulo	

	<p>15.1 Utile d'alienazione di un immobile, modulo 17 Ammortamenti e accantonamenti, modulo 19 Basi per la ripartizione fiscale</p> <p>Cfr. istruzioni</p>
--	--

Reddito

1. Utile / perdita netto/a

Deve essere dichiarato l'**utile netto** dell'esercizio chiuso nel 2020. Se l'anno d'esercizio comprende più o meno di dodici mesi, non si procede ad una conversione su un anno, ma anche in questo caso deve essere dichiarato il risultato effettivo dell'anno d'esercizio determinante.

2. Aggiunte

Devono essere indicati:

- **Le imposte sul reddito e sulla sostanza** (non sono deducibili).
- **I contributi personali dei soci a istituti della previdenza professionale.** I contributi a istituti della previdenza professionale (2° pilastro) a favore di soci possono essere dedotti soltanto in misura della quota del datore di lavoro. La quota del dipendente deve essere fatta valere nella dichiarazione d'imposta personale. Non sono deducibili i contributi alle forme riconosciute della previdenza individuale vincolata (pilastro 3a), si tratta di spese private dei soci.
- **I versamenti per beneficenza e per scopi di utilità pubblica**, quindi anche quelli a favore del proprio personale. Nella misura in cui questi versamenti possano essere dedotti, essi vengono considerati alla cifra 2.1.
- Tutti gli importi che, a **carico del conto profitti e perdite**, sono stati **accreditati alle riserve pale-si o a qualsiasi conto di riserva non risultante dal bilancio** (per es. creditori fittizi, accantonamenti per assicurazioni proprie o per rischi futuri, ecc.).
- **Gli ammortamenti e gli accantonamenti non giustificati** dall'uso commerciale cfr. allegati 1 e 2 concernente l'art. 11a DELIG alla fine di queste istruzioni.
- **Gli utili dall'alienazione di oggetti della sostanza commerciale**, se non sono già contenuti nell'utile netto dichiarato. Viene considerato utile la differenza tra il valore contabile dell'oggetto alienato e il ricavo, meno gli ammortamenti la cui deduzione non è stata ammessa in precedenti tassazioni. Se la società ha alienato oggetti della sostanza commerciale tramite cessione ai soci, il valore venale di questi oggetti al momento della cessione viene considerato ricavo; se per i soci è stato fissato un prezzo inferiore, deve essere indicata la differenza tra il prezzo fissato e il valore venale.
- **Gli utili contabili da rivalutazione** di cose e diritti: se nei libri contabili sono stati rivalutati oggetti della sostanza commerciale, devono essere dichiarati gli utili contabili risultanti da tale rivalutazione, meno gli ammortamenti la cui deduzione non è stata ammessa in precedenti tassazioni, se non sono già contenuti nell'utile netto dichiarato.
- **Le entrate dal rimborso di imposte preventive e di imposte alla fonte estere** se non sono già state contabilizzate come reddito.
- **Imposta preventiva:** il rimborso dell'imposta preventiva dedotta a carico della società di capitali

può essere richiesto all'Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione rimborso, Eigestr. 65, 3003 Berna, dove è ottenibile anche l'apposito modulo 25. Il presupposto per il diritto al rimborso è la regolare contabilizzazione come reddito dei proventi soggetti all'imposta preventiva e degli importi dell'imposta preventiva recuperabili; non è sufficiente che essi vengano dichiarati come reddito nella dichiarazione d'imposta. Cfr. i promemoria editi dall'Amministrazione menzionata sulla registrazione in contabilità dei proventi soggetti all'imposta preventiva (Promemoria S-02.104 per la contabilità a partita doppia e Promemoria S-02.105 per la contabilità semplice).

- **Imposte alla fonte estere recuperabili:** questi importi fanno parte del reddito degli investimenti esteri di capitale e devono essere contabilizzati come reddito. Per motivi pratici le società di capitali sono però libere di accreditarli al conto profitti e perdite nell'anno della deduzione o soltanto nell'anno del rimborso.
- **Computo globale d'imposta** per le imposte alla fonte estere su dividendi, interessi e diritti di licenza provenienti da determinati stati (vedi il promemoria DA-M e il modulo DA-2, per i diritti di licenza il modulo DA-3, vedi <https://www.estv.admin.ch/estv/it/home/direkte-bundessteuer/direkte-bundessteuer/dienstleistungen/formulare.html>): per la contabilizzazione degli importi del computo globale d'imposta valgono le stesse regole delle imposte alla fonte estere recuperabili, vale a dire essi devono essere contabilizzati come reddito al più tardi nell'anno della loro entrata.

4. Deduzioni

Entrano in considerazione quali deduzioni:

- I prelevamenti contenuti nell'utile netto da accantonamenti o riserve già tassati quale utile.
- Il recupero di ammortamenti precedentemente tassati, se non sono stati attivati nella contabilità.

I versamenti di pubblica utilità a persone giuridiche esenti all'assoggettamento fiscale (art. 36 lett. i LIG) possono essere fatti valere soltanto nella dichiarazione d'imposta personale dei singoli soci nell'ambito delle deduzioni sociali.

6. Salari, quote private alle spese generali e prelevamenti in natura dei soci

Salari e prelevamenti analoghi: se la sede della società in nome collettivo o in accomandita non corrisponde a quella del domicilio dei soci, per la tassazione la quota dell'utile deve essere attribuita alla sede della società e il salario al comune di domicilio dei soci. In un accordo intercantonale la maggior parte dei Cantoni hanno sviluppato delle regole che stabiliscono in base a quale proporzione il reddito complessivo viene ripartito per socio in stipendio e utile. Il Cantone dei Grigioni applica queste regole anche per la ripartizione fiscale intercomunale. Questa attribuzione avviene indipendentemente dalla contabilizzazione effettiva di stipendio e utile. Essa non modifica il reddito complessivo, ma ha conseguenze unicamente in riferimento alle quote di reddito imponibili per domicilio.

Reddito complessivo per socio derivante dal rapporto di società		Quota di stipendio
Fino a	29'999.–	100 %
da	30'000.–	30'000.–
da	40'000.–	36'000.–
da	50'000.–	40'000.–
da	80'000.–	60'000.–
da	100'000.–	75'000.–

da	150'000.–	90'000.–
da	200'000.–	108'000.–
da	300'000.–	126'000.–
da	400'000.–	153'000.–
da	500'000.– e più	180'000.–

Divergenze da questa regola sono possibili soltanto se esistono accordi ai quali hanno acconsentito tutti i comuni interessati dalla ripartizione.

Le quote private alle spese generali e prelevamenti in natura dei soci devono essere dichiarati nella misura in cui non sono già stati accreditati al conto profitti e perdite e addebitati ai conti privati. Entrano quindi in considerazione le quote e i prelevamenti non contabilizzati o, se sono stati contabilizzati in misura insufficiente, le differenze ancora da considerare per il calcolo del reddito imponibile. I prelevamenti in natura devono essere indicati al valore di mercato, vale a dire con l'importo che i soci avrebbero dovuto pagare al di fuori dell'azienda.

Il **Promemoria N1/2007** fornisce informazioni più dettagliate in merito alla valutazione dei prelevamenti in natura e delle quote private alle spese generali. Esso contiene in particolare le aliquote per la valutazione dei prelevamenti di merci da panetterie e pasticcerie, negozi di generi alimentari, latterie, macellerie, ristoranti e alberghi, nonché le norme per il calcolo della quota privata alle spese per l'automobile. Questo promemoria è già allegato alle presenti istruzioni.

Valore locativo degli appartamenti usati dai soci in immobili della società: conformemente all'art. 22 cpv. 3 LIG l'immobile abitato permanentemente al proprio domicilio viene tassato soltanto in misura del 70 % (Cantone) risp. dell'80 % (Confederazione) del valore locativo reale. Se questi presupposti sono soddisfatti, questa disposizione si applica anche ai soci della società in nome collettivo o in accomandita che abitano nell'immobile della società.

Nel questionario per le società in nome collettivo o in accomandita il **valore locativo intero** deve essere già contenuto nell'utile netto alla cifra 1 oppure essere dichiarato alla cifra 6.3. La deduzione ammessa del 30 % risp. del 20 % **non** deve essere fatta valere nel questionario della società, bensì nella dichiarazione d'imposta personale dei singoli soci.

Sostanza

Per la sostanza è determinante la situazione alla fine dell'esercizio chiuso durante il periodo fiscale 2020 (art. 68 cpv. 2 LIG).

9. Attivi

9.2: L'**inventario aziendale** (macchine, mobilia, utensili, veicoli, strumenti, ecc.), che fa parte della sostanza commerciale, viene tassato al valore determinante per l'imposta sul reddito, di regola al valore contabile. Se per l'inventario di un'azienda agricola non esiste un valore contabile, si applica il valore venale.

9.3: **Scorte.** Il valore fiscale si calcola in base al valore determinante per l'imposta sul reddito, di regola al valore contabile.

9.4: I **crediti da forniture e prestazioni** devono di regola essere dichiarati indicando l'intero ammontare del credito. In caso di crediti controversi o incerti si può tenere adeguatamente conto del grado di probabilità di perdita. Allegato 1 concernente gli ammortamenti e accantonamenti (integrato nelle presenti istruzioni) stabilisce in che misura sono ammessi gli accantonamenti delcredere senza comprova particolare. Per i lavori iniziati i costi di acquisto e di fabbricazione sono considerati quale valore fiscale.

9.6: **titoli e averi**. Quale valore fiscale di titoli e partecipazioni nella sostanza aziendale vale il valore determinante per l'imposta sul reddito, che di regola corrisponde al valore contabile (cfr. art. 59 cpv. 3 LIG)

9.9: Gli **altri attivi** devono essere dichiarati al valore venale che di regola corrisponde al valore contabile.

11. Passivi

Possono essere dichiarati soltanto i debiti effettivamente esistenti alla fine dell'anno d'esercizio. Non sono considerati debiti gli apporti di capitale dei soci, nonché i passivi puramente contabili non fondati su un rapporto di debito (ad es. posizioni di valutazione di cui si deve tenere conto già nella valutazione degli attivi).

Su richiesta dell'autorità di tassazione deve essere inoltrato un elenco dettagliato dei debiti con l'indicazione dei creditori e delle garanzie fornite e deve essere comprovato il versamento degli interessi passivi.

14. Averî e debiti dei soci verso la società

I crediti dei soci e degli accomandanti verso la società, che sono stati dedotti alla posizione passivi come debiti della società, devono di nuovo essere indicati qui e aggiunti alla sostanza netta della società, affinché alla cifra 17 risulti l'importo complessivo della sostanza investita dai soci e dagli accomandanti nella società.

16. Quote dei soci al reddito, al valore locativo proprio degli appartamenti dei soci

Gli importi complessivi risultanti nella colonna del totale devono essere dichiarati dai singoli soci nelle loro dichiarazioni d'imposta personali alle relative cifre come reddito da attività lucrativa indipendente. Se risultano perdite, queste devono essere riportate nelle dichiarazioni d'imposta personali precedute dal segno meno e possono essere compensate con altri redditi.

Non dimenticate di dichiarare correttamente i contributi per le assicurazioni sociali, in questo modo evitate incertezze per quanto riguarda la dichiarazione d'imposta personale ed anche domande di chiarimento.

17. Quote dei soci alla sostanza

Gli importi risultanti nelle ultime colonne devono essere dichiarati dai singoli soci nella dichiarazione d'imposta personale quale sostanza investita nella società in nome collettivo o in accomandita.

Moduli ausiliari

Attestazione relativa a prestazioni a favore di azionisti/soci, membri dell'amministrazione, della direzione e persone loro vicine (modulo 12)

Per ogni consigliere d'amministrazione, azionista/socio e persone vicine a questi ultimi deve essere inoltrato un modulo separato incluse le copie degli estratti conto dei relativi rapporti concernenti i mutui e i conti correnti. Se questo modulo non viene compilato o non viene compilato in modo veritiero, viene commessa un'infrazione all'obbligo di fornire attestazioni che può essere punita con una multa (cfr. art. 127 seg. e 173 LIG). Se compilate il modulo in modo completo e veritiero e lo firmate, evitate anche inutili domande di chiarimento. Se è beneficiario di prestazioni più di un membro della famiglia (indennità, quote private) deve essere compilato un modulo per ciascuno di essi.

Le società con direzione economica unica (maggioranza dei voti) sono considerate vicine tra di loro. **Tutti i rapporti concernenti i mutui e i conti correnti tra società vicine devono essere documentati tramite copie degli estratti conto.** L'attestazione non deve essere compilata per società vicine.

Le spiegazioni presenti sul modulo devono facilitare una compilazione corretta. Il promemoria sui prelevamenti in natura degli indipendenti fornisce indicazioni sulla valutazione dei prelevamenti in natura e delle quote private alle spese generali. Anche questo promemoria è integrato nelle presenti istruzioni (cfr. indice).

Titoli e averi (modulo 13)

Vi preghiamo di osservare le spiegazioni sul modulo. Il valore fiscale dei valori patrimoniali dichiarati non deve più essere dichiarato, poiché quale valore fiscale di titoli e partecipazioni nella sostanza aziendale vale il valore determinante per l'imposta sul reddito, vale a dire di regola il valore contabile (art. 59 cpv. 3 LIG)

Elenco dei debiti (modulo 14)

Si prega di prestare attenzione alle spiegazioni presenti sul modulo. Se vi sono debiti verso soci, partecipanti, membri di un organo (amministrazione, direzione, ecc.), persone vicine a questi (per es. membri della famiglia) o verso imprese legate economicamente, ciò deve essere dichiarato con il codice 01 vicino al relativo creditore. Al contempo deve essere inoltrata una copia del relativo estratto conto concernente queste posizioni di debito.

Immobili (modulo 15)

1. Elenco degli immobili

Tipi

Immobili per investimenti di capitale

Immobili che con il loro reddito servono solo indirettamente all'impresa quale investimento di capitale, per es. case in affitto.

Oggetti commerciabili

Immobili di agenti immobiliari o imprenditori edili generali che costituiscono per questi oggetto tipico dell'attività economica e rappresentano quindi sostanza circolante.

Immobili a scopo aziendale

Immobili che servono direttamente all'impresa grazie alla loro superficie o ai loro spazi quali mezzi per il raggiungimento dello scopo aziendale, per es. depositi, magazzini, uffici, fabbriche.

2. Reddito immobiliare

Per eseguire la ripartizione fiscale, per gli oggetti commerciabili e gli immobili per investimenti di capitale deve essere rilevato per ogni immobile il reddito netto. Per gli immobili a scopo aziendale non viene per contro calcolato il reddito immobiliare.

I **redditi lordi** degli oggetti commerciabili e degli immobili per investimenti di capitale devono essere attribuiti ai singoli immobili **per oggetto**.

Anche i **costi di conseguimento** imputabili devono essere attribuiti **per oggetto**. Vi rientrano le **spese di manutenzione, le tasse, le imposte sugli immobili, i premi assicurativi**, ma anche gli **ammortamenti**, che possono essere direttamente attribuiti ai singoli immobili.

Se l'amministrazione è avvenuta da parte di **terzi**, le **spese amministrative** devono essere ripartite in linea di principio per oggetto, se una tale attribuzione non è possibile, esse devono essere ripartite tra i singoli immobili proporzionalmente ai redditi lordi. Se il contribuente **stesso** si è occupato dell'amministrazione, è ammessa una deduzione forfettaria del 5 % senza comprova dei costi effettivi. Se le spese amministrative fatte valere superano il 5 % del reddito lordo, esse devono essere motivate risp. comprovate tramite giustificativi.

Gli **interessi passivi** vengono distribuiti proporzionalmente agli attivi. Questa attribuzione viene eseguita sul modulo 19 "Basi per la ripartizione fiscale", alla cifra 4.3 Interessi passivi.

Anche le **imposte** proporzionali devono essere indicate sotto i singoli domicili fiscali nel modulo 19 alla cifra 4.4. Le imposte cantonali e comunali devono essere attribuite per oggetto. L'imposta federale diretta proporzionalmente ad una chiave di ripartizione adeguata, ad esempio proporzionalmente alle imposte cantonali e comunali, ai redditi lordi, ecc.

Utile d'alienazione di un immobile (modulo 15.1)

Questo modulo ausiliario deve essere compilato

- da persone giuridiche / società con sede nei Grigioni: **per ogni immobile situato in Svizzera o all'estero alienato nell'anno d'esercizio.**
- da società estere con domicilio fiscale principale svizzero nei Grigioni: **per ogni immobile situato in Svizzera alienato nell'anno d'esercizio.**

Al posto del modulo compilato possono essere inoltrate anche delle proprie distinte con i relativi dati. Per gli **immobili per investimenti di capitali e per oggetti commerciabili** di agenti immobiliari deve essere dichiarato **l'utile in capitale**, per **immobili a scopo aziendale** il **plusvalore**.

Informazioni sulle partecipazioni e sulla deduzione dell'imposta sul capitale (modulo 16)

Questo modulo deve essere inoltrato in caso venga **rivendicata** una riduzione dell'imposta sull'utile (**deduzione per partecipazioni**) secondo gli art. 69 e 70 LIFD e gli art. 88 e 88a LIG e/o una deduzione del capitale imponibile secondo l'art. 90 cpv. 4 LIG oppure se sono cambiati i costi d'investimento per una partecipazione determinante (anche se non viene rivendicata la deduzione per il periodo in questione).

Utile in capitale da partecipazione (modulo 16.1)

Se viene alienata una partecipazione, per la quale può essere rivendicata la deduzione per partecipazioni sull'utile in capitale conformemente all'art. 70 cpv. 4 e art. 88a LIG, deve essere compilata una copia di questo modulo per ogni partecipazione alienata totalmente o parzialmente. La compilazione sarà più facile se prestate attenzione alle indicazioni e alle spiegazioni presenti sul modulo.

Ammortamenti e accantonamenti (modulo 17)

Su questo modulo devono essere dichiarati **tutti gli ammortamenti sui conti / sulle posizioni degli attivi fissi** (pagina 1), le **indicazioni sulla valutazione del deposito merci** (pagina 2), nonché i **dettagli relativi ai ratei e risconti passivi e agli accantonamenti** (pagina 2). Le norme legali concernenti **gli ammortamenti e accantonamenti** le trovate sull'allegato 1 e in art. 11a DELIG alla fine di queste istruzioni.

La dichiarazione relativa alle singole cifre del modulo può avvenire mediante il modulo o mediante proprie distinte, provviste di **tutte** le indicazioni o di copie dei relativi estratti conto.

Con i seguenti esempi va mostrato come deve essere compilato il modulo ammortamenti in caso di ammortamenti immediati. Gli ammortamenti immediati possono essere fatti valere su investimenti nell'anno d'acquisto (= anno commerciale attuale) nonché nell'anno precedente nell'ambito del promemoria. Per un calcolo corretto devono essere elencati sotto le indicazioni sugli ammortamenti immediati solo gli investimenti per i quali nell'anno d'esercizio attuale viene fatto valere un ammortamento immediato. Oggetti, per i quali è stato fatto valere l'intero importo di ammortamenti immediati possibile nell'anno precedente, non devono più essere elencati.

Riga 1

Saldo iniziale immobili 1.1.2019	0
Acquisto immobile 2019*	800'000
Ammortamento immediato immobile	-200'000
Saldo iniziale immobili 1.1.2020	600'000
Ammortamento immediato immobile	-120'000
Saldo finale immobili 31.12.2020	480'000

* può essere fatto valere un ammortamento immediato del 40 % o nel 2019 o nel 2020

Riga 2

Saldo iniziale installazioni 1.1.2019	0
Acquisto installazioni 2019*	100'000
Ammortamento immediato installazioni 2019	-5'000
Saldo iniziale installazioni 1.1.2020	95'000
Ammortamento immediato 2020	-60'000
Saldo finale installazioni 31.12.2020	35'000

* può essere fatto valere un ammortamento immediato del 100 % o nel 2019 o nel 2020. Le possibilità di ammortamenti immediati non sono state sfruttate interamente.

Riga 3

Saldo iniziale mobilio 1.1.2019	130'000
Ammortamenti ordinari 2019*	-30'000
Saldo iniziale 1.1.2020	100'000
Acquisto mobilio 2020	50'000
Ammortamento immediato 100 %	-50'000
Ammortamento ordinario 25 % sul saldo iniziale	-25'000
Saldo finale mobilio 31.12.2020	75'000

* Non deve essere dichiarato nel 2020

Riga 4

Saldo iniziale apparecchiature d'ufficio 1.1.2019	0
Acquisto apparecchiature d'ufficio 2019	60'000
Ammortamento immediato 80 %	-48'000
Saldo iniziale apparecchiature d'ufficio 1.1.2020	12'000
Acquisto apparecchiature d'ufficio 2020	40'000
Ammortamento immediato 100 %	-40'000
Ammortamento ordinario 40 % sul saldo iniziale	-4'800
Saldo finale 31.12.2020	7'200

Riga 5

Saldo iniziale EED 1.1.2019	75'000
Acquisto EED 2019	40'000
Ammortamento immediato	-24'000
Ammortamento ordinario 33.333 % sul saldo iniziale	-25'000
Saldo iniziale EED 1.1.2020	66'000
Acquisto EED 2020	60'000
Ammortamento immediato resto 2019	-16'000
Ammortamento immediato acquisto 2020 100 %	-60'000
Ammortamento ordinario 40 % sul saldo rimanente	-20'000
Saldo finale 31.12.2020	30'000

Riga 6

Saldo iniziale veicoli 1.1.2019	250'000
Acquisto veicoli 2019	40'000
Ammortamento immediato 2019	-25'000
Ammortamento ordinario 40 % sul saldo iniziale	-100'000
Saldo iniziale 1.1.2020	165'000
Acquisto veicoli 2020	60'000
Vendita veicoli 2020	-30'000
Ammortamento immediato resto 2019	-15'000
Ammortamento immediato 2020	-60'000
Ammortamento ordinario 40 % sul saldo rimanente	-48'000
Saldo finale 31.12.2020	72'000

Ammortamenti e accantonamenti, pagina 1 (modulo 17)

1 Ammortamenti Anno d'esercizio: Inizio 01.01.2020 Fine 31.12.2020

Riga	Conto (no. conto e nome; per enti di diritto privato cantonale senza contabilità; nome dell'oggetto d'investimento) In questa colonna devono essere indicati tutti i conti nei quali nell'anno d'esercizio sono stati effettuati ammortamenti ordinari o immediati. Moduli supplementari (in caso di più di 6 conti) possono essere richiesti all'Amministrazione cantonale delle imposte.	Indicazioni sugli ammortamenti immediati						Valore contabile (residuo) degli oggetti con ammortamenti immediati nell'anno d'esercizio (colonna C meno le colonne D e E)
		Acquisto / costruzione Devono essere indicate le date d'acquisto / di costruzione (anno/-i d'esercizio) e i rispettivi prezzi degli oggetti per i quali nell'anno d'esercizio attuale viene fatto valere un ammortamento immediato.	Ammortamenti			Quote totale (somma colonne D + E in % della colonna C)		
			Anno/-i d'esercizio	Prezzo	nell'anno precedente (ammortamenti ordinari e immediati su oggetti per i quali nell'anno d'esercizio in corso vengono fatti valere ammortamenti immediati.)			
	Colonna A	B	C fr.	D fr.	E fr.	F %	G fr.	
1	1601 Immobili	2019	800'000	200'000	120'000	40.00	480'000	
2	1500 Installazioni	2019	100'000	5'000	60'000	65.00	35'000	
3	1510 Mobilio	2020	50'000		50'000	100.00	0	
4	1520 Apparecchiature d'ufficio	2020	40'000		40'000	100.00	0	
5	1521 EED	2020	100'000	24'000	76'000	100.00	0	
6	1530 Veicoli	2020	100'000	25'000	75'000	100.00	0	
Conto (secondo il numero di riga sopra)								
				1	2	3		
				fr.	fr.	fr.		
	Valore di bilancio all'inizio dell'anno d'esercizio			600'000	95'000	100'000		
	Entrata			+	+	+	50'000	
	Uscita			-	-	-		
	Valore contabile prima degli ammortamenti			600'000	95'000	150'000		
	Differenza in base agli ammortamenti immediati (somma delle colonne E e G sopra)			-	-	-	50'000	
	Valore contabile determinante per ammortamenti ordinari						100'000	
	Ammortamenti ordinari: - importo			-	-	-	25'000	
	- in percentuale (del valore contabile determinante)				%	%	25.00 %	
	Totale intermedio						75'000	
	Valore contabile (residuo) di oggetti con ammortamenti immediati (colonna G sopra)			+	+	+	480'000	
	Valore di bilancio alla fine dell'anno d'esercizio			480'000	35'000	75'000		
Conto (secondo il numero di riga sopra)								
				4	5	6		
				fr.	fr.	fr.		
	Valore di bilancio all'inizio dell'anno d'esercizio			12'000	66'000	165'000		
	Entrata			+	+	+	40'000	
	Uscita			-	-	-	30'000	
	Valore contabile prima degli ammortamenti			52'000	126'000	195'000		
	Differenza in base agli ammortamenti immediati (somma delle colonne E e G sopra)			-	-	-	40'000	
	Valore contabile determinante per ammortamenti ordinari			12'000	50'000	120'000		
	Ammortamenti ordinari: - importo			-	-	-	4'800	
	- in percentuale (del valore contabile determinante)				%	%	40.00 %	
	Totale intermedio			7'200	30'000	72'000		
	Valore contabile (residuo) di oggetti con ammortamenti immediati (colonna G sopra)			+	+	+	7'200	
	Valore di bilancio alla fine dell'anno d'esercizio			7'200	30'000	72'000		

Basi per la ripartizione fiscale (modulo 19)

Questo modulo deve essere compilato se una società ha nessi fiscali anche al di fuori del comune di sede. Un assoggettamento limitato esiste ad esempio sulla base di uno stabilimento d'impresa o di proprietà fondiaria (cfr. art. 75 LIG). L'obbligo di dichiarazione è rispettato anche con l'inoltro di proprie distinte con i relativi dati.

Il modulo contiene indicazioni e istruzioni su come deve essere compilato. In merito ai punti **4.3 Interessi passivi** e **4.4 Imposte proporzionali** trovate indicazioni precise anche nelle spiegazioni delle presenti **istruzioni relative al modulo 15 Immobili**.

Enti di diritto privato cantonale (modulo 22)

Questo modulo deve essere inoltrato **soltanto** dagli enti di diritto privato cantonale secondo l'art. 59 CC e l'art. 26 segg. LICC (consorzi di almeude, di alpi, i consorzi rurali, di boschi, di fontane, d'irrigazione, ecc.) che **non allestiscono un conto annuale**.

720.015-A1

Allegato 1: Ammortamenti e accantonamenti (art. 11a DELIG)

(Stato 1° gennaio 2016)

1. Ammortamenti**1.1. REGOLE GENERALI**

- a) Gli ammortamenti su oggetti della sostanza aziendale devono essere giustificati dall'uso commerciale. Sono parificati agli ammortamenti diretti i depositi in fondi d'ammortamento, d'ammortizzazione, di rinnovamento e d'estinzione (ammortamenti indiretti).
- b) Gli ammortamenti devono essere comprovati da una contabilità regolare e da inventari completi. I contribuenti non soggetti alla tenuta dei libri contabili che non tengono una contabilità devono elencare gli ammortamenti in una tabella progressiva.
- c) Gli ammortamenti possono essere calcolati sul valore contabile o sul valore d'acquisto. Una volta scelto il metodo d'ammortamento, esso deve essere mantenuto. Se l'ammortamento viene effettuato sul valore di acquisto, i tassi di ammortamento devono essere ridotti della metà.
- d) I tassi d'ammortamento elencati alla cifra 1.2 corrispondono al normale deprezzamento. Maggiori ammortamenti possono essere concessi dal profilo fiscale soltanto quando il contribuente comprova un deprezzamento maggiore durante il periodo di calcolo.
- e) I deprezzamenti su titoli e partecipazioni di regola sono temporanei. Non può essere tenuto conto di queste diminuzioni del valore tramite ammortamenti, bensì soltanto tramite rettifiche del valore. Un ammortamento è pertanto ammesso soltanto quando il contribuente comprova che il deprezzamento è definitivo. L'autorità di tassazione può controllare in ogni periodo fiscale se le rettifiche di valore ammesse sono giustificate dall'uso commerciale.
- f) Nel quadro delle possibilità di compensazione delle perdite è ammesso il recupero di ammortamenti se negli anni in questione non è stato possibile effettuare gli ammortamenti necessari a causa del cattivo andamento degli affari e se la necessità di recuperare è comprovata.
- g) Dal profilo fiscale non è ammessa la scomposizione del valore di un attivo allo scopo di ottenere maggiori tassi di ammortamento.

720.015-A1

- h) Gli ammortamenti in eccesso che vanno oltre i normali tassi e l'effettivo deprezzamento vengono addizionati al reddito/utile imponibile e aumentano quindi i valori del reddito/dell'utile o vengono dedotti nella procedura unica di liquidazione. La procedura unica di liquidazione consiste in un unico supplemento sul reddito/utile imponibile, in modo da pareggiare i vantaggi della progressione e degli interessi. Grazie alla procedura unica di liquidazione i valori del reddito/dell'utile non vengono modificati.

Per la correzione di ammortamenti in eccesso di regola si effettua la procedura della liquidazione unica. La persona soggetta all'obbligo fiscale può però pretendere l'intero computo con la correzione dei valori del reddito/dell'utile.

- i) Gli ammortamenti immediati possono essere fatti valere nel quadro della cifra 1.6. Se sono stati ammessi ammortamenti immediati, il valore residuo vale come valore d'investimento e ulteriori ammortamenti possono essere effettuati soltanto su questo valore residuo.

Ammortamenti immediati sono ammessi soltanto per gli oggetti che presentano un deprezzamento relativamente elevato. Per immobili d'abitazione, edifici amministrativi, uffici, banche, grandi magazzini ecc. non sono possibili alcuni ammortamenti immediati.

Gli ammortamenti immediati costituiscono spese straordinarie, nella misura in cui superano i normali tassi di ammortamento.

- j) Il presente allegato viene applicato sia per l'imposta cantonale che per l'imposta federale diretta.

Secondo la LIFD, gli attivi che sono stati rivalutati per pareggiare le perdite possono essere ammortizzati soltanto se la rivalutazione era ammissibile dal profilo del diritto commerciale e se le perdite sarebbero ancora state compensabili al momento dell'ammortamento.

1.2 TASSI D'AMMORTAMENTO PER AZIENDE COMMERCIALI

Per gli ammortamenti normali nonché per i supplementi per ammortamenti in eccesso fanno stato i seguenti tassi:

	Tassi d'ammortamento in % del valore contabile	Supplemento in % dell'ammortamento in eccesso
Case di abitazione e per il personale		
- sullo stabile solo ¹	2	45
- sullo stabile unitamente al terreno ²	1,5	47,5
Edifici amministrativi, uffici e banche, grandi magazzini, cinematografi		
- sullo stabile solo ¹	4	42,5
- sullo stabile unitamente al terreno ²	3	45

720.015-A1

	Tassi d'ammortamento in % del valore contabile	Supplemento in % dell'ammortamento in eccesso
Edifici per gli esercizi pubblici e l'industria alberghiera		
- sullo stabile solo ¹	6	38,5
- sullo stabile unitamente al terreno ²	4	42,5
Fabbriche, depositi e costruzioni per l'artigianato come officine, autorimesse d'esercizio, distributori di carburante, silos, serre		
- sullo stabile solo ¹	8	35,5
- sullo stabile unitamente al terreno ²	7	37
Piscine coperte, impianti sportivi		
- sullo stabile solo ¹	10	32,5
- sullo stabile unitamente al terreno ²	8	35,5
Costruzioni mobili su fondi e terreni di terzi	20	20
Raccordi di binari e acquedotti a scopi industriali	20	20
Impianti di climatizzazione e di refrigerazione	20	20
Impianti di aerazione e di lotta contro i rumori	20	20
Serbatoi all'aperto e trasportabili, container	20	20
Deposito a scansie verticali e installazioni analoghe	15	25
Mobilio aziendale, attrezzature per officine e depositi a carattere di mobilia	25	18
Mezzi di trasporto di ogni genere, senza veicoli a motore, compresi rimorchi	30	15
Veicoli a motore di ogni genere	40	10
Valori non materiali, che servono all'attività lucrativa quali brevetti, ragioni sociali, diritti d'edizione, di concessione, di licenza e altri diritti d'usufrutto, goodwill	40	10

720.015-A1

	Tassi d'ammortamento in % del valore contabile	Supplemento in % dell'ammortamento in eccesso
Apparecchi e macchine per scopi di produzione, macchine per le cucine nel settore degli esercizi pubblici e degli alberghi, apparecchiature cinematografiche, distributori automatici per la vendita	40	10
Impianti per l'elaborazione dei dati, apparecchiature d'ufficio, software	40	10
Sistemi automatici di comando, dispositivi di sicurezza, apparecchi elettronici di misurazione e di verifica	40	10
Macchine che vengono impiegate prevalentemente nelle aziende con lavoro a turno o che vengono impiegate a speciali condizioni	45	7,5
Utensili, attrezzi, utensili per macchine, apparecchi, incavallature, materiale per ponteggi, palette	45	7,5
Stoviglie e biancheria in esercizi pubblici e alberghi	45	7,5

- ¹ Il tasso d'ammortamento maggiore per edifici soli presuppone che lo stabile e il terreno vengano iscritti separatamente in bilancio. In tal caso sul terreno non possono essere effettuati ammortamenti dal profilo fiscale.
- ² Tale tasso deve essere applicato se lo stabile e il terreno vengono iscritti insieme in bilancio. Non è tuttavia ammesso effettuare ammortamenti al di sotto del valore d'investimento del terreno, o del valore reale inferiore del terreno.

1.3 TASSI D'AMMORTAMENTO PER FUNIVIE, SCIOVIE ECC.

I tassi d'ammortamento per funivie, sciovie ecc. vengono disciplinati all'interno dell'allegato 2 (CSC 720.015-A2).

720.015-A1**1.4 AZIENDE AGRICOLE**

Per le aziende agricole fa stato il foglio d'istruzione dell'Amministrazione federale delle contribuzioni concernente gli ammortamenti (A/1993, agricoltura/foreste). I tassi d'ammortamento sono indicati nelle istruzioni per proprietari di aziende agricole.

1.5 CASI ECCEZIONALI

- a) Installazioni che risparmiano energia
Gli isolamenti termici a edifici esistenti, gli impianti per commutare il sistema di riscaldamento o per sfruttare l'energia solare nonché altri provvedimenti aventi lo scopo di risparmiare energia possono essere ammortizzati nel primo e nel secondo anno fino al 50 per cento del valore contabile e negli anni successivi in base ai tassi usuali per i relativi impianti.
- b) Impianti ecologici
Gli impianti per la depurazione delle acque e dell'aria e quelli per la protezione fonica possono essere ammortizzati nel primo e nel secondo anno fino al 50 per cento del valore contabile e negli anni successivi in base ai tassi usuali per i relativi impianti.

1.6. AMMORTAMENTI IMMEDIATI

Sui beni della sostanza investita, che sono soggetti a una notevole perdita di valore, possono essere fatti valere gli ammortamenti immediati nell'anno d'acquisto o di costruzione nonché nell'anno successivo oppure nell'anno di ultimazione nonché in quello successivo. Gli ammortamenti immediati vengono effettuati sul valore d'investimento/sulle spese d'investimento senza calcolare il terreno.

Per le **aziende commerciali** sono ammessi i seguenti ammortamenti immediati:

Valori non materiali e oggetti mobili, come mobilia, autoveicoli, impianti EED, installazioni di deposito, impianti di produzione ecc.	100 %
Fabbriche, depositi e costruzioni per l'artigianato come officine, autorimesse d'esercizio, serre ecc.	60 %
Edifici per gli esercizi pubblici e l'industria alberghiera nonché alloggi per il personale	40 %

Per le **aziende agricole** che vengono tassate in base a una contabilità o a una registrazione possono essere fatti valere gli ammortamenti immediati nel modo seguente:

Installazioni meccaniche, macchinari e attrezzi	100 %
---	-------

720.015-A1

Piante	60 %
Edifici	60 %
Bonifiche	40 %

I tassi per funivie, sciovie ecc. sono disciplinati nell'allegato 2 (CSC 720.015-A2).

2. Accantonamenti

2.1 SCORTE DI MERCI

Possono essere effettuati accantonamenti forfetari sulle scorte di merci se è stato fatto un inventario completo ed esatto delle scorte. Esse devono essere valutate secondo le spese di acquisto o di produzione oppure, se il valore di mercato del luogo è inferiore, secondo lo stesso.

Sul valore delle scorte di merci il 33 $\frac{1}{3}$ per cento viene ammesso quale riserva privilegiata e non imponibile al momento del suo accrescimento. Se il valore delle scorte di merci diminuisce, anche la riserva privilegiata si riduce al 33 $\frac{1}{3}$ per cento al massimo del nuovo valore di inventario. Gli immobili non sono considerati merce e nemmeno i prodotti fabbricati su incarico fisso di terzi (lavori iniziati e terminati).

2.2 CREDITI AZIENDALI

Al contribuente che presenta una regolare contabilità o registrazioni analoghe viene concessa, senza ulteriore esame, la costituzione di un cosiddetto accantonamento delcredere sotto forma di forfait. Questa comporta:

- 5 per cento per crediti svizzeri
- 10 per cento per crediti esteri

Accantonamenti più elevati sono ammessi dal profilo fiscale soltanto se viene comprovata la giustificazione dell'uso commerciale dell'intero importo.

2.3 OBBLIGHI DI GARANZIA

Il contribuente che deve contrarre obblighi di garanzia per prestazioni fornite può pretendere senza particolare comprova un accantonamento al massimo fino al 2 per cento della cifra d'affari soggetta all'obbligo di garanzia. Accantonamenti più elevati sono ammessi dal profilo fiscale soltanto se viene comprovata la giustificazione dell'uso commerciale dell'intero importo.

720.015-A1

2.4 GRANDI RIPARAZIONI

Accantonamenti per future spese dovute a grandi riparazioni possono essere formati annualmente nella misura dello 0,5 per cento del valore contabile. Possono comprendere al massimo il 10 per cento del valore contabile. Accantonamenti formati devono essere utilizzati durante l'esecuzione delle grandi riparazioni.

3. Riserve per spese di ricerca e di sviluppo

Fanno parte delle spese giustificate dall'uso commerciale anche le riserve per future spese di ricerca e sviluppo. Nel quadro delle disposizioni esecutive del Governo (art. 12 segg. DELIG), le riserve possono essere formate soltanto se si tratta di progetti o prodotti concreti. L'azienda deve giustificare che il relativo esborso sarà effettuato entro un periodo di tempo di cinque anni.

Le riserve non devono superare annualmente il 10 per cento dell'utile imponibile (prima della deduzione della riserva) e nel complesso l'importo di un milione di franchi.

Le riserve devono essere sciolte con ripercussioni sul conto economico, se entro il citato periodo di tempo non vengono sostenute spese per la ricerca e lo sviluppo. Se tali spese vengono effettuate esse devono essere contabilizzate a carico della riserva.

720.015-A2

Allegato 2: Tassi d'ammortamento per funivie, sciovie ecc. (art. 11a DELIG)

(Stato 1° gennaio 2016)

1. Regole generali

Le regole generali per ammortamenti secondo l'allegato 1 relativo ad ammortamenti e accantonamenti (CSC 720.015-A1) trovano applicazione anche per funivie, sciovie ecc. L'entità degli ammortamenti relativi a funivie, sciovie ecc. viene disciplinata in seguito.

2. Tassi d'ammortamento per funivie

Per gli ammortamenti ordinari e per i supplementi per ammortamenti in eccesso valgono i seguenti tassi:

	Tassi d'ammortamento in % del valore d'acquisto		Supplemento in % dell'ammortamento in eccesso
	Funivie a va e vieni	Funivie a movimento continuo	
Terreni e diritti	3	3	38,5
Edifici unitamente a terreno	4	4	35,5
Installazioni meccaniche	10	10	20
Installazioni elettriche	10	10	20
Tralicci intermediari e fondamenta	4	4	35,5
Cavi portanti	10	10	20
Cavi di trazione e di zavorra	20	-	10
Cavi di trasporto e di trazione	-	30	5
Cavi di tensione	30	30	5
Cavi ausiliari	20	30	10/5
Pulegge di supporto e di appoggio	15	25	15/6,5

720.015-A2

	Tassi d'ammortamento in % del valore d'acquisto		Supplemento in % dell'ammortamento in eccesso
Installazioni di telecomunicazione e di sicurezza	20	20	10
Cabine, seggi, vetture ausiliarie	10	20	20/10
Contenitori per il trasporto di merci	20	20	10
Mobilio	12,5	12,5	18
Veicoli per marcia fuori strada soggetti a forte usura	25	25	6,5
Macchine	15	15	15

Per aziende annesse, edifici, veicoli per le piste ecc. valgono i seguenti tassi d'ammortamento:

	Tassi d'ammortamento in % del valore d'acquisto	Supplemento in % dell'ammortamento in eccesso
Edifici soli	3	38,5
Edifici unitamente a terreno	2	42,5
Installazioni, macchine, mobilio	12,5	18
Le costruzioni necessarie per le piste e i sentieri come ponti, gallerie, tunnel, muri di sostegno, sistemazioni del terreno ecc.	20	10
Macchine da costruzione	20	10
Veicoli per le piste	25	6,5
Materiale per la marcatura delle piste	25	6,5
Impianti d'innevamento	25	6,5

Sciovie e seggiovie possono essere ammortate con l'aliquota forfetaria del 12 per cento (supplemento per ammortamento in eccesso 17 per cento). Se le singole parti dell'impianto vengono ammortate separatamente sono valide le aliquote per le funivie a movimento continuo. In questo caso i dispositivi di traino degli sciatori possono essere ammortati col 35 per cento (supplemento per ammortamento in eccesso 5 per cento).

720.015-A2

3. Ammortamenti immediati

Per funivie, sciovie ecc. possono essere effettuati i seguenti ammortamenti immediati:

Funivie a va e vieni, funivie a movimento continuo	
- Mobilio, oggetti mobili, macchine ecc.	100 %
- Edifici, tralicci intermediari e fondamenta	40 %
Piste e sentieri	80 %
Sciovie	60 %
Alberghi e ristoranti	40 %

IMPOSTA CANTONALE
IMPOSTA FEDERALE DIRETTA

Promemoria N 1/2007

Prelevamenti in natura degli indipendenti

Promemoria

concernente la stima dei prelevamenti in natura e delle quote private alle spese generali dei titolari di aziende

Osservazioni preliminari

- a) Le quote contenute in questo promemoria sono applicabili per la prima volta agli esercizi chiusi dopo il 30 giugno 2007; per gli esercizi con data di chiusura fino al 30 giugno 2007 è ancora determinante il Promemoria N1/2001.
- b) Le quote sottoindicate costituiscono dei valori medi, da cui ci si scosterà, verso l'alto o il basso, soltanto in casi particolari.

1. Prelevamenti di merci

I prelevamenti di merci operati dal contribuente nella sua propria azienda saranno calcolati all'importo che egli avrebbe dovuto pagare se avesse acquistato le merci in un'altra azienda. Nei rami economici sottoindicati di norma vanno valutati come segue:

a) Panettieri e pasticceri

	Adulti	Figli* sino ai 6 anni	oltre i 6 anni sino ai 13 anni	oltre i 13 e sino ai 18 anni
	CHF	CHF	CHF	CHF
Per anno	3000.-	720.-	1500.-	2220.-
Per mese	250.-	60.-	125.-	185.-

Per le aziende che hanno anche un **tea-room**, le quote saranno aumentate del 20%; inoltre, per ogni fumatore si calcoleranno normalmente da CHF 1500 a 2200 l'anno per consumo di **tabacchi**. Se vengono serviti anche dei **pasti**, le quote applicabili saranno, di regola, quelle valevoli per i titolari di ristoranti e alberghi (lett. e, qui di seguito).

Se viene tenuto anche un vasto assortimento di altre derrate alimentari, le quote applicabili saranno quelle valevoli per i commercianti al minuto di generi alimentari (lett. b, qui di seguito).

b) Commercianti al minuto di generi alimentari

	Adulti	Figli* sino ai 6 anni	oltre i 6 anni sino ai 13 anni	oltre i 13 e sino ai 18 anni
	CHF	CHF	CHF	CHF
Per anno	5280.-	1320.-	2640.-	3960.-
Per mese	440.-	110.-	220.-	330.-

Supplemento per tabacchi: CHF 800 a 1500 per ogni fumatore

Deduzioni per assortimento di merci meno completo (per anno):

- Verdura fresca	300.-	75.-	150.-	225.-
- Frutta fresca	300.-	75.-	150.-	225.-
- Carni e salsicce	500.-	125.-	250.-	375.-

c) Lattai

	Adulti	Figli* sino ai 6 anni	oltre i 6 anni sino ai 13 anni	oltre i 13 e sino ai 18 anni
	CHF	CHF	CHF	CHF
Per anno	2460.-	600.-	1200.-	1800.-
Per mese	205.-	50.-	100.-	150.-

Supplementi per assortimento di merci più completo (per anno):

- Verdura fresca	300.-	75.-	150.-	225.-
- Frutta fresca	300.-	75.-	150.-	225.-
- Salsicce	200.-	50.-	100.-	150.-

Se viene tenuto anche un vasto assortimento di alimentari e di materiale per il bucato e le pulizie, le quote applicabili saranno quelle valevoli per i commercianti al minuto di generi alimentari (lett. b, qui sopra).

Per i lattai e titolari di caseifici **senza negozio di vendita**, si applicherà la metà delle quote sopraindicate.

d) Macellai

	Adulti	Figli* oltre i 3 e sino ai 6 anni	oltre i 6 anni sino ai 13 anni	oltre i 13 e sino ai 18 anni
	CHF	CHF	CHF	CHF
Per anno	2760.-	660.-	1380.-	2040.-
Per mese	230.-	55.-	115.-	170.-

e) Titolari di ristoranti e alberghi

	Adulti	Figli* sino ai 6 anni	oltre i 6 anni sino ai 13 anni	oltre i 13 e sino ai 18 anni
	CHF	CHF	CHF	CHF
Per anno	6480.-	1620.-	3240.-	4850.-
Per mese	540.-	135.-	270.-	405.-

Le quote comprendono soltanto il valore dei prelevamenti di merci. Gli altri prelevamenti in natura e le quote private alle spese generali (cfr. in particolare i n. 2, 3 e 4, qui di seguito) devono essere valutati a parte.

Tabacchi

I prelevamenti per consumo di **tabacchi** non sono compresi nelle quote; per ogni fumatore si aggiungerà CHF 1500 a 2200 l'anno.

2. Valore locativo dell'appartamento

Il valore locativo dell'appartamento nella propria casa deve essere determinato caso per caso, secondo le pigioni usuali nel luogo per appartamenti simili. Quando alcuni vani servono tanto a scopi commerciali quanto a scopi privati, p. es. nell'industria alberghiera, si terrà conto di una quota appropriata per questi vani comuni (stanze di abitazione, cucina, stanza da bagno, gabinetti).

3. Quota privata alle spese di riscaldamento, illuminazione, pulizia, mezzi di comunicazione moderni ecc.

Per il riscaldamento, la corrente elettrica, il gas, il materiale per le pulizie, il bucato, gli articoli casalinghi, i mezzi di comunicazione moderni, le conversazioni telefoniche private, la radio e televisione si conteggeranno, di regola, a titolo di quota privata alle spese generali gli importi annui seguenti, a condizione che tutte le spese del genere concernenti l'economia domestica familiare siano state addebitate all'azienda:

	Economia domestica composta di un adulto	Supplemento per ogni altro adulto	Supplemento per figlio
	CHF	CHF	CHF
Per anno	3540.-	900.-	600.-
Per mese	295.-	75.-	50.-

4. Quota privata al salario del personale dell'azienda

Se i dipendenti lavorano anche per le occorrenze private del proprietario e della sua famiglia (preparazione dei pasti, governo della casa privata, bucato, ecc.), si calcolerà come quota privata la parte del salario corrispondente alle circostanze.

* E' determinante l'età dei figli all'inizio di ogni esercizio.

Per le famiglie che hanno più di 3 figli, si detraerà dal valore totale delle quote per figli: 10% per 4 figli, 20% per 5 figli, 30% per 6 o più figli.

5. Quotaparte privata delle spese dell'automobile

La quotaparte privata delle spese dell'automobile può essere determinata sia in modo effettivo sia in modo forfettario.

a) Determinazione effettiva

Se il totale delle spese effettive dell'automobile parzialmente usata per scopi privati e i chilometri percorsi per motivi professionali e privati possono essere stabiliti in base a un libro di bordo, le spese effettive sono da ripartire in modo proporzionale tra i chilometri percorsi per motivi professionali e quelli percorsi per motivi privati.

b) Determinazione forfettaria

Se il totale delle spese effettive dell'automobile parzialmente usata per scopi privati e i chilometri percorsi per motivi professionali e privati **non** possono essere stabiliti in base ad un libro di bordo, bisogna dichiarare al mese 0.8 % del prezzo d'acquisto (IVA esclusa), ma almeno 150 franchi.

6. Deduzione dei salari in natura dei dipendenti

I salari in natura (vitto, alloggio) concessi al personale dell'azienda devono essere addebitati alla stessa al loro **prezzo di costo**, e non alle quote globali valevoli per i dipendenti.

Se il prezzo di costo non è noto e non può essere nemmeno determinato in base al cosiddetto conto di casa, si potranno dedurre di regola per il **vitto**, per persona, gli importi seguenti:

	Per giorno/CHF	Per mese/CHF	Per anno/CHF
Negli alberghi e ristoranti	16.-	480.-	5760.-
Nelle altre aziende	17.-	510.-	6120.-

Per l'**alloggio** (pigione, riscaldamento, illuminazione, pulizia, bucato, ecc.), non può di regola essere dedotto alcun ammontare a titolo di salario, perchè siffatte spese sono generalmente già considerate nelle altre spese generali dell'azienda (manutenzione dell'immobile, interessi ipotecari, spese diverse, ecc.).